Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0315(COD)

1.4.2025

EMENDAMENTI
29 - 151

Progetto di relazione
Assita Kanko
(PE770.093v01-00)

Deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite

Proposta di regolamento
COM(2024) 0567 – 2024/0315 (COD))

Emendamento 29
Özlem Demirel

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso***;	1. ***respinge la proposta della Commissione***;

Or. en

Emendamento 30
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La Commissione non ha tuttavia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226, la cui trasmissione costituisce una delle condizioni per decidere l'entrata in funzione dell'EES.	(2) La Commissione non ha tuttavia ricevuto tutte le notifiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226, la cui trasmissione costituisce una delle condizioni per decidere l'entrata in funzione dell'EES. ***Inoltre, un approccio "big bang" con l'avvio di operazioni su vasta scala da un giorno all'altro potrebbe compromettere la resilienza complessiva del sistema.***

Or. en

Motivazione

Indipendentemente dalle notifiche ricevute, è preferibile adottare un approccio graduale quando si introduce un sistema complesso connesso a infrastrutture critiche.

Emendamento 31
Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale ***abbia una durata di 180 giorni di calendario***.	(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale ***si concluda solo dopo che è stato consolidato l'EES***.

Or. en

Emendamento 32
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.	(4) Al fine di accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione ***entro un periodo di tempo chiaramente definito*** e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.

Or. en

Emendamento 33
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sophie Wilmès, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di ***accordare agli Stati membri la flessibilità necessaria perché inizino a usare l'EES in funzione del loro livello di preparazione*** e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.	(4) Al fine di ***limitare al massimo il ritardo*** e di facilitare gli adeguamenti tecnici e operativi al momento dell'entrata in funzione del sistema, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES ***in modo da agevolare la tempestiva introduzione in tutti gli Stati membri***. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.

Or. en

Emendamento 34
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di accordare agli Stati membri ***la*** flessibilità ***necessaria perché inizino*** a usare l'EES ***in funzione del loro livello di preparazione*** e di ***facilitare*** gli adeguamenti tecnici e operativi ***al momento dell'entrata*** in funzione ***del sistema***, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.	(4) ***Allo scopo di garantire un avvio agevole dell'EES,*** al fine di accordare agli Stati membri ***un livello di*** flessibilità ***quando iniziano*** a usare l'EES e di ***consentire*** gli adeguamenti tecnici e operativi ***una volta entrato*** in funzione ***l'EES***, è necessario stabilire norme per l'entrata in funzione graduale dell'EES. Affinché tali adeguamenti tengano conto dei potenziali flussi di viaggio e dei picchi stagionali, è opportuno che tale entrata in funzione graduale abbia una durata di 180 giorni di calendario.

Or. en

Emendamento 35
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. ***In particolare, i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale sono soggetti alle norme del regolamento (UE) 2017/2226 e sono considerati affidabili e accurati.***	(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento.
[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).	[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

Or. en

Emendamento 36
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento. ***In particolare, i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale sono soggetti alle norme del regolamento (UE) 2017/2226 e sono considerati affidabili e accurati.***	(5) Per consentire l'entrata in funzione graduale dell'EES occorre pertanto derogare a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ("codice frontiere Schengen"). Altre norme del regolamento (UE) 2017/2226 che non sono interessate dal presente regolamento si applicano come previsto da detto regolamento.
[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).	[3] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

Or. en

Emendamento 37
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed	(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed

evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.	evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale. ***Il trattamento graduale dei dati nell'EES dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto dei diritti degli interessati, come stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e non dovrebbe scaturire, direttamente o indirettamente, in alcuna forma di discriminazione o profilazione. La Commissione, in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati, dovrebbe emanare orientamenti sul trattamento dei dati personali nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema.***
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04).
	Or. en

Emendamento 38
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato ***è opportuno che l'***entrata in funzione graduale si ***articoli*** in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che ***gli*** Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri ***avranno*** la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio ***dell'avvio graduale***.	(6) Gli Stati membri ***che non intendono utilizzare pienamente l'EES per tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e utilizzare il sistema simultaneamente in tutti i loro valichi di frontiera dall'entrata in funzione,*** dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato***, dove gli Stati membri scelgono un'***entrata in funzione graduale***, esso*** si ***dovrebbe articolare*** in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che ***tali*** Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri ***manterranno*** la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio ***delle operazioni***.

Or. en

Emendamento 39
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.	(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più ***valichi di frontiera e presso una o più corsie di tali*** valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire la posizione precedentemente espressa dalla Commissione secondo cui l'EES può essere introdotto in corsie designate ai valichi di frontiera.

Emendamento 40
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.	(6) Gli Stati membri dovrebbero iniziare progressivamente a mettere in funzione l'EES per registrare presso uno o più valichi di frontiera, all'ingresso e all'uscita, i dati dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Se possibile e applicabile, gli Stati membri dovrebbero prevedere una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi. Per consentire un avvio controllato dell'EES e per gestire meglio ed evitare potenziali lunghi tempi di attesa alle frontiere, se del caso ***e se necessario***, gli Stati membri dovrebbero utilizzare progressivamente tutte le funzionalità dell'EES e inserire gradualmente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Ai fini di un approccio coordinato è opportuno che l'entrata in funzione graduale si articoli in fasi, per le quali occorre stabilire i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare. Gli Stati membri avranno la possibilità di accelerare l'introduzione dell'EES a livello nazionale o di metterlo pienamente in funzione fin dall'inizio dell'avvio graduale.

Or. en

Emendamento 41
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Al fine di massimizzare i benefici dell'EES in termini di sicurezza sin dall'inizio della sua graduale attuazione, gli Stati membri dovrebbero dare priorità al funzionamento dell'EES ai valichi di frontiera più frequentemente colpiti dalla migrazione irregolare, dagli

attraversamenti illegali delle frontiere o dalla criminalità organizzata. Tale definizione delle priorità è necessaria per rafforzare la sicurezza generale dello spazio Schengen, mantenendo nel contempo la flessibilità necessaria per adeguarsi alla preparazione operativa.

Or. en

Emendamento 42
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. Tale piano dovrebbe ***includere i limiti di capacità del*** sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto ***della capacità del sistema centrale quale indicata nel*** piano di introduzione ad alto livello.	(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale ***(il "piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA"),*** e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. Tale piano dovrebbe ***confermare la stabilità generale dell'EES, nonché gli obiettivi di prestazione e disponibilità per il*** sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione***. Tale piano dovrebbe inoltre contenere una strategia per affrontare eventuali difetti funzionali di lieve o maggiore entità, o paralizzanti. Detto piano dovrebbe essere adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA***. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero

	tenere conto ***del*** piano di introduzione ad alto livello.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'efficace introduzione dell'EES, è essenziale disporre di un solido sistema centrale e di una strategia chiara per affrontare eventuali fallimenti.

Emendamento 43
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. Tale piano dovrebbe includere i limiti di capacità del sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della capacità del sistema centrale quale indicata nel piano di introduzione ad alto livello.	(7) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) elabori un piano di introduzione ad alto livello, con cui fornire agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione orientamenti in merito alla pianificazione e all'introduzione del sistema durante il periodo di entrata in funzione graduale, e lo presenti alla Commissione, ***al Parlamento europeo,*** agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione. Tale piano dovrebbe includere i limiti di capacità del sistema centrale specificati da eu-LISA per ciascuna fase di attuazione. Nel decidere di avviare o anticipare le operazioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della capacità del sistema centrale quale indicata nel piano di introduzione ad alto livello.

Or. en

Emendamento 44
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.	(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. ***Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri tengono in debita considerazione la priorità attribuita al funzionamento dell'EES ai valichi di frontiera più frequentemente interessati dalla migrazione irregolare, dall'attraversamento illegale delle frontiere o dalla criminalità organizzata, al fine di massimizzare fin dall'inizio i vantaggi dell'EES in termini di sicurezza.*** Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.

Emendamento 45
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.	(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA***. EU-LISA dovrebbe valutare se i piani di introduzione nazionali sono coerenti con il piano di introduzione ad alto livello e conferma che non contengono carenze che potrebbero ritardare ulteriormente l'entrata in funzione dell'EES***. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto

dell'entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 46
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.	(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri sono incoraggiati a coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione ***fino a che l'EES non sarà utilizzato pienamente per tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e non sarà utilizzato simultaneamente presso tutti i valichi di frontiera nello Stato membro***. Tali

relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione solo fino a quando il sistema non è pienamente attuato in tale Stato membro.

Emendamento 47
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri ***sono incoraggiati a*** coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino	(8) Al fine di favorire un'agevole attuazione dell'EES, è opportuno che gli Stati membri elaborino piani di introduzione nazionali in consultazione con la Commissione ed eu-LISA***. Tali piani dovrebbero essere pubblicati e condivisi con la Commissione, il Parlamento europeo e i portatori di interessi del settore***. Per ciascuna delle fasi dell'entrata in funzione graduale del sistema, i piani nazionali di introduzione dovrebbero includere informazioni sulle soglie e sui requisiti stabiliti, in particolare: i) la data a partire dalla quale l'EES sarà operativo a ciascun valico di frontiera; ii) la percentuale del numero stimato di attraversamenti di frontiera da registrare nell'EES rispetto al numero totale di cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema; iii) se del caso, le funzionalità biometriche da utilizzare presso ciascun valico di frontiera selezionato. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali, gli Stati membri ***dovrebbero*** coordinarsi adeguatamente con gli operatori delle infrastrutture in cui sono

alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.	situati valichi di frontiera. Per monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione. Tali relazioni mensili dovrebbero comprendere, ove necessario, misure correttive per garantire il rispetto dell'entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 48
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sophie Wilmès, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Per facilitare un'introduzione agevole dell'EES, è opportuno garantire che la fine dell'entrata in funzione graduale del sistema non coincida con le stagioni di punta dei viaggi in estate (da giugno ad agosto) o in inverno (da dicembre a febbraio).

Or. en

Emendamento 49
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I piani di introduzione nazionali che gli Stati membri devono stabilire a norma del presente regolamento dovrebbero essere concisi e proporzionati e non dovrebbero imporre oneri

amministrativi indebiti.

Or. en

Emendamento 50
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema potrebbero essere incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro ***dovrebbero prevalere*** i dati registrati nell'EES.	(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema potrebbero essere incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro i dati registrati nell'EES ***dovrebbero essere usati esclusivamente per il calcolo della durata massima rimanente***.

Or. en

Motivazione

Le informazioni dell'EES non possono prevalere in alcun modo durante l'entrata in funzione graduale, in quanto tali informazioni saranno molto probabilmente incomplete.

Emendamento 51

Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema potrebbero essere incompleti, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro dovrebbero prevalere i dati registrati nell'EES.	(9) Poiché l'EES entrerà in funzione gradualmente e i dati registrati nel sistema potrebbero essere incompleti ***e inesatti***, è opportuno che, durante l'entrata in funzione graduale, i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita. Le autorità nazionali dovrebbero tenere conto dell'eventuale incompletezza delle cartelle di ingresso/uscita o delle cartelle relative al respingimento e dovrebbero considerare prevalenti i timbri rispetto alle informazioni registrate nell'EES. Inoltre, nel fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato, le autorità nazionali dovrebbero basare la loro valutazione sui timbri apposti sui documenti di viaggio. In caso di mancanza di timbro dovrebbero prevalere i dati registrati nell'EES.

Or. en

Emendamento 52
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, ***le autorità nazionali*** non dovrebbero ***tenere conto dei risultati forniti*** dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema.	(10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, ***i dati registrati nell'EES*** non dovrebbero ***essere elaborati*** dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema. Analogamente,

Analogamente, ***nell'espletamento dei loro compiti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto del*** meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato, creando elenchi di persone identificate quali soggiornanti fuoritermine.	***durante l'entrata in funzione graduale, si dovrebbe sospendere il*** meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato, creando elenchi di persone identificate quali soggiornanti fuoritermine.

Or. en

Emendamento 53
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto dei risultati forniti dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema. Analogamente, nell'espletamento dei loro compiti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto del meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato***, creando elenchi di persone identificate quali soggiornanti fuoritermine***.	(10) Considerando che i dati registrati nell'EES durante la sua entrata in funzione graduale potrebbero essere incompleti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto dei risultati forniti dal calcolatore automatico sulla durata massima rimanente del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi registrati nel sistema. Analogamente, nell'espletamento dei loro compiti, le autorità nazionali non dovrebbero tenere conto del meccanismo automatizzato che identifica o segnala la mancanza di cartelle di uscita dopo la data di scadenza di un soggiorno autorizzato o le cartelle per le quali è stata superata la durata massima del soggiorno autorizzato.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe generare alcun elenco di soggiornanti fuoritermine durante l'entrata in funzione graduale.

Emendamento 54
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi ***60*** giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il ***90°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per ***metà*** dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.	(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi ***180*** giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il ***180°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per ***10 %*** dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

Or. en

Emendamento 55
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES	(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES

con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ***ai valichi di frontiera in cui l'***EES ***è operativo senza funzionalità biometriche***, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ***durante l'entrata in funzione graduale e in caso di sospensione dell'***EES, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

Or. en

Emendamento 56
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.	(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. ***Ove applicabile, gli Stati membri dovrebbero dare priorità all'entrata in funzione dell'EES con funzionalità biometriche ai valichi di frontiera individuati nei rispettivi piani di introduzione nazionale in quanto più frequentemente interessati dalla migrazione irregolare, dall'attraversamento illegale delle frontiere o dalla criminalità organizzata.*** Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

Or. en

Emendamento 57
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.	(11) Per fornire agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi all'avvio dell'EES, per i primi 60 giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale non dovrebbe essere obbligatorio l'uso di funzionalità biometriche ai valichi di frontiera***. Tuttavia, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a fare uso di dette funzionalità durante tale periodo, al fine di sostenere una transizione agevole e di consentire l'individuazione e la risoluzione tempestiva di eventuali problemi di attuazione***. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale, gli Stati membri dovrebbero far funzionare l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES ai valichi di frontiera in cui l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, fornire dati biometrici non dovrebbe costituire una condizione d'ingresso.

Or. en

Emendamento 58
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti	(14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti

e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale del sistema. Il modello dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati biometrici ai valichi di frontiera qualora ciò costituisca una condizione di ingresso. Il modello dovrebbe inoltre informarli delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici. Il modello dovrebbe informarli del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato.

e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226 ***e che la raccolta dei dati è obbligatoria per l'esame delle condizioni d'ingresso, nonché del fatto che l'ingresso sarà negato se un cittadino di un paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici richiesti per la registrazione, la verifica o l'identificazione nell'EES, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento 2017/2226***. Le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nell'EES dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale del sistema. Il modello dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati biometrici ai valichi di frontiera qualora ciò costituisca una condizione di ingresso. Il modello dovrebbe inoltre informarli delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici. Il modello dovrebbe informarli del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato.

Or. en

Emendamento 59
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le informazioni da fornire ai cittadini di paesi	(14) I cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere registrati nell'EES dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati mediante il modello di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. Le informazioni da fornire ai cittadini di paesi

terzi soggetti alla registrazione nell'EES dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale del sistema. Il modello dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati biometrici ai valichi di frontiera qualora ciò costituisca una condizione di ingresso. Il modello dovrebbe inoltre informarli delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici. Il modello dovrebbe informarli del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato.	terzi soggetti alla registrazione nell'EES dovrebbero comprendere un riferimento all'entrata in funzione graduale del sistema. Il modello dovrebbe informare i cittadini di paesi terzi dell'obbligo di fornire dati biometrici ai valichi di frontiera qualora ciò costituisca una condizione di ingresso. Il modello dovrebbe inoltre informarli delle conseguenze della mancata fornitura di dati biometrici. Il modello dovrebbe informarli del fatto che non potranno verificare con mezzi automatizzati la durata rimanente del soggiorno autorizzato. ***Le autorità nazionali dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per fornire a tali cittadini di paesi terzi informazioni dettagliate sulla durata del loro soggiorno autorizzato sulla base dei timbri apposti sui loro documenti di viaggio.***

Or. en

Motivazione

I viaggiatori dei paesi terzi saranno soggetti agli obblighi dell'EES senza goderne i benefici, almeno durante l'entrata in funzione graduale. In tali circostanze, le autorità nazionali degli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato.

Emendamento 60
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione dovrebbe introdurre sul sito web dell'EES gli aggiornamenti necessari per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.	(15) La Commissione dovrebbe introdurre***, almeno mensilmente,*** sul sito web dell'EES gli aggiornamenti necessari per tenere conto dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

Or. en

Emendamento 61
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226.*** I materiali informativi elaborati dalla Commissione con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale del sistema.	(16) I materiali informativi elaborati dalla Commissione con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale del sistema.

Or. en

Emendamento 62
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226. I materiali informativi elaborati dalla Commissione con il sostegno degli Stati membri nel contesto	(16) L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226. I materiali informativi elaborati dalla Commissione***, in collaborazione con le autorità di controllo***

dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale del sistema.

e il garante europeo della protezione dei dati, con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226**,** dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'entrata in funzione graduale del sistema.

Or. en

Emendamento 63
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226. I materiali informativi elaborati ***dalla Commissione*** con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 ***dovrebbero pertanto essere adattati ai fini della campagna d'informazione avviata in concomitanza dell'***entrata in funzione graduale del sistema.	(16) L'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui loro diritti e obblighi specifici sarebbe conseguito più facilmente se gli Stati membri adeguassero la campagna d'informazione secondo le modalità di funzionamento dell'EES alle loro frontiere presso cui l'EES è operativo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2226. ***La Commissione dovrebbe pertanto adattare*** i ***suoi*** materiali informativi elaborati con il sostegno degli Stati membri nel contesto dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 ***al fine di garantire che l'***entrata in funzione graduale del sistema ***sia accompagnata da un'accurata campagna d'informazione***.

Or. en

Emendamento 64
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati.	(17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati. ***Indipendentemente da ciò, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, in cooperazione con la Commissione ed eu-LISA, di distribuire versioni temporanee o preoperative del servizio web con funzionalità limitate, a fini di prova, dimostrazione e convalida precoce delle capacità dell'EES.***

Or. en

Emendamento 65
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati.	(17) Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, il servizio web non permetterà ai cittadini di paesi terzi di verificare elettronicamente la durata esatta del soggiorno cui sono autorizzati. ***Le autorità nazionali dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per fornire a tali cittadini di paesi terzi informazioni dettagliate sulla durata del loro soggiorno autorizzato sulla base dei timbri apposti sui loro documenti di viaggio.***

Or. en

Motivazione

I cittadini dei paesi terzi saranno soggetti agli obblighi dell'EES senza goderne i benefici, almeno durante l'entrata in funzione graduale. In tali circostanze, le autorità nazionali degli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per informare i cittadini di paesi

terzi della durata del loro soggiorno autorizzato rimanente.

Emendamento 66
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi dei vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen[5] e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio[6]. A tale riguardo, i vettori dovrebbero verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio. Per garantire una comunicazione efficace con i vettori in merito alla specifica applicazione dell'EES ai valichi di frontiera, cosa che va in ultima analisi a vantaggio dei viaggiatori, è fondamentale che gli Stati membri siano trasparenti in merito all'introduzione dell'EES ai loro valichi di frontiera.	(18) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi dei vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen[5] e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio[6]. A tale riguardo, i vettori dovrebbero verificare i timbri apposti sui documenti di viaggio. Per garantire una comunicazione efficace con i vettori in merito alla specifica applicazione dell'EES ai valichi di frontiera, cosa che va in ultima analisi a vantaggio dei viaggiatori, è fondamentale che gli Stati membri siano trasparenti in merito all'introduzione dell'EES ai loro valichi di frontiera ***e che condividano i loro piani di introduzione nazionali con i portatori di interessi del settore***.
[5]Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj).	[5]Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj).
[6] Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001,	[6] Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001,

pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).

pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).

Or. en

Emendamento 67
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e l'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399 prevedono un periodo transitorio e misure transitorie relative all'entrata in funzione dell'EES. È necessario derogare a tali articoli affinché il periodo transitorio e le misure transitorie si applichino solo dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. ***Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.***	(19) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e l'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399 prevedono un periodo transitorio e misure transitorie relative all'entrata in funzione dell'EES. È necessario derogare a tali articoli affinché il periodo transitorio e le misure transitorie si applichino solo dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 68
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere conto, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. ***Tale***	(20) Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere conto, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete ***o***

deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.

inesatte.

Or. en

Emendamento 69
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere*** conto***, nell'assolvimento dei loro compiti,*** del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.	(20) ***Tenendo*** conto del fatto che ***durante l'entrata in funzione graduale*** i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete***, le autorità nazionali non dovrebbero prendere decisioni che incidono negativamente sulle persone basandosi esclusivamente sui dati registrati nell'EES o sul fatto che la registrazione di un ingresso o di un'uscita è assente***. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 70
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere conto, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.	(20) Per evitare di prendere decisioni sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero tenere conto, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento. ***Le cartelle di ingresso/uscita create durante l'entrata in funzione graduale dell'EES non dovrebbero essere utilizzate per l'elaborazione automatizzata di relazioni, né per processi automatizzati, compresa la consultazione automatizzata dell'ETIAS.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a trovare un equilibrio tra la completa cancellazione dei dati e la generazione di falsi positivi sulla base di dati incompleti.

Emendamento 71
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Per evitare di prendere decisioni***	(20) Le autorità nazionali e le agenzie

sulla sola base dei dati registrati nell'EES, le autorità nazionali e le agenzie dell'UE dovrebbero ***tenere conto***, nell'assolvimento dei loro compiti, del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.	dell'UE dovrebbero, nell'assolvimento dei loro compiti, ***evitare di prendere decisioni esclusivamente o principalmente sulla base dei dati registrati nell'EES***, ***poiché dovrebbero essere consapevoli*** del fatto che i fascicoli individuali registrati nell'EES possono contenere serie di dati incomplete. Tale deroga dovrebbe cessare di applicarsi cinque anni dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, per tenere conto del periodo di conservazione di cinque anni previsto per le serie di dati per le quali non è stata registrata alcuna uscita, di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che le autorità nazionali e le agenzie dell'UE non possono fare affidamento sulle informazioni contenute nell'EES per un periodo di cinque anni, data l'entrata in funzione graduale e le serie di dati incomplete che ne deriveranno.

Emendamento 72
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe astenersi dall'usare i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale per eseguire analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità, poiché l'incompletezza dei dati potrebbe causare valutazioni fuorvianti dei rischi e delle vulnerabilità.	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 73
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe astenersi dall'usare i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale per eseguire analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità, poiché l'incompletezza dei dati potrebbe causare valutazioni fuorvianti dei rischi e delle vulnerabilità.	(22) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe astenersi dall'usare i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale per eseguire analisi del rischio e valutazioni delle vulnerabilità, poiché l'incompletezza dei dati potrebbe causare valutazioni fuorvianti dei rischi e delle vulnerabilità. ***Analogamente, in linea con il principio dell'esattezza e al fine di evitare il rischio di corrispondenze errate, l'accesso da parte di Europol a fini di contrasto ai dati registrati nell'EES dovrebbe essere precluso fino alla fine del periodo di entrata in funzione graduale del sistema.***

Or. en

Emendamento 74
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, ai valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile [il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226]. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è	(23) ***Una gestione efficace delle frontiere esterne è essenziale per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, in quanto facilita gli attraversamenti legittimi delle frontiere, garantisce una gestione efficace della migrazione, rafforza la sicurezza interna individuando e prevenendo le minacce alle frontiere esterne e sostiene il principio della libera circolazione delle persone.*** Per garantire una gestione efficace delle frontiere esterne durante l'entrata in funzione graduale dell'EES, ai

operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 e al codice frontiere Schengen. Tuttavia è opportuno applicare deroghe specifiche a tali regolamenti per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale del sistema. Ciò dovrebbe avvenire fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. 787/2008.

valichi di frontiera presso i quali l'EES non è operativo le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2016/399 quale applicabile [il giorno precedente la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226]. Ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo, le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 e al codice frontiere Schengen. Tuttavia è opportuno applicare deroghe specifiche a tali regolamenti per quanto riguarda le verifiche ai valichi di frontiera presso i quali l'EES è operativo senza funzionalità biometriche per consentire l'entrata in funzione graduale del sistema. Ciò dovrebbe avvenire fatte salve le verifiche dei titolari di visto mediante le impronte digitali, conformemente al regolamento (CE) n. 787/2008.

Or. en

Emendamento 75
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi	(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi

di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici.

di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici. ***La sospensione della registrazione dei dati biometrici nell'EES non dovrebbe incidere negativamente sui diritti e sulle condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nel sistema. Una decisione di respingimento a norma del regolamento (UE) 2016/399 non dovrebbe essere adottata unicamente sulla base del fatto che la registrazione dei dati biometrici nel sistema è stata sospesa dallo Stato membro.***

Or. en

Emendamento 76
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e	(24) Per consentire un adeguamento efficace delle disposizioni tecniche e

organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare ***circostanze eccezionali*** di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici.

organizzative durante l'entrata in funzione graduale dell'EES in ciascuno Stato membro e per affrontare ***casi*** di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o tempi di attesa eccessivi alle loro frontiere, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera. In caso di sospensione parziale, dovrebbe essere sospesa la registrazione dei dati biometrici nell'EES. In caso di sospensione totale, nessun dato dovrebbe essere registrato nell'EES. Per attenuare i rischi aggiuntivi connessi all'introduzione dell'EES con funzionalità biometriche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in circostanze eccezionali in cui l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa alle frontiere, di sospendere la registrazione dei dati biometrici nel sistema dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale. Tale sospensione dovrebbe essere autorizzata per un periodo limitato di 60 giorni dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale dell'EES e dovrebbe essere prorogata di 60 giorni se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema contiene dati biometrici.

Or. en

Emendamento 77
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) eu-LISA dovrebbe pubblicare	(25) eu-LISA dovrebbe pubblicare

relazioni sulle statistiche relative all'uso del sistema, che dovrebbero servire a valutare le prestazioni del sistema, verificare che gli Stati membri si conformino ai piani di introduzione, individuare i settori da migliorare, monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale dell'EES e sostenere il processo decisionale relativo all'ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione del sistema.	relazioni sulle statistiche relative all'uso del sistema, che dovrebbero servire a valutare le prestazioni del sistema, verificare che gli Stati membri si conformino ***al piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e*** ai piani di introduzione ***nazionali***, individuare i settori da migliorare, monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale dell'EES e sostenere il processo decisionale relativo all'ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione del sistema. ***Inoltre, eu-LISA dovrebbe continuare a riferire periodicamente al suo consiglio di amministrazione, che a sua volta sovrintenderà alla graduale introduzione delle operazioni EES.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a confermare che il piano di introduzione ad alto livello è in linea con il piano nazionale e a rafforzare il ruolo del consiglio di amministrazione.

Emendamento 78
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) eu-LISA dovrebbe pubblicare relazioni sulle statistiche relative all'uso del sistema, che dovrebbero servire a valutare le prestazioni del sistema, verificare che gli Stati membri si conformino ai piani di introduzione, individuare i settori da migliorare, monitorare il rispetto dell'entrata in funzione graduale dell'EES e sostenere il processo decisionale relativo all'ulteriore sviluppo e all'ottimizzazione del sistema.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 79
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES***. *Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, esso dovrebbe cessare di applicarsi 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226***. Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.	(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES. Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 80
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale	(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale

dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES. Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, ***esso dovrebbe cessare di*** applicarsi ***180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione*** conformemente ***all'articolo 66, paragrafo 1, del*** regolamento ***(UE) 2017/2226***. ***Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.***	dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES. Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, ***tali deroghe dovrebbero*** applicarsi ***solo nella misura in cui sono applicabili*** conformemente ***al presente*** regolamento.

Or. en

Motivazione

Le deroghe relative alle disposizioni del codice frontiere Schengen (2016/399) e dello stesso regolamento EES (2017/2226) si applicano per un periodo di cinque anni. Le deroghe relative all'uso dei dati da parte delle agenzie dell'UE nello svolgimento dei loro compiti si applicano per cinque anni. Poiché le serie di dati incomplete persisteranno per un massimo di cinque anni, le autorità degli Stati membri non dovrebbero fare affidamento sul meccanismo automatizzato in tale periodo per quanto riguarda i soggiornanti fuoritermine. Questi diversi periodi di deroga non trovano riscontro nel limite di 180 giorni di calendario per le deroghe proposte nel presente considerando.

Emendamento 81
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sophie Wilmès, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data	(26) I lavori preparatori relativi ai piani di introduzione dovrebbero iniziare alla ***data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri che non hanno ancora presentato la loro***

decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES. Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, esso dovrebbe cessare di applicarsi 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.	***dichiarazione di disponibilità sono esortati a farlo entro 30 giorni dopo la*** data di entrata in vigore del presente regolamento. L'entrata in funzione graduale dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento EES***. La data non dovrebbe essere successiva a 60 giorni dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione di disponibilità o, se precedente, a 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento***. Poiché il presente regolamento prevede deroghe temporanee, esso dovrebbe cessare di applicarsi 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Tuttavia, le norme derogatorie relative all'applicazione del periodo transitorio e delle misure transitorie, all'accesso ai dati dell'EES, alla verifica da parte dei vettori dei timbri apposti sui documenti di viaggio e alla sospensione dell'EES dovrebbero applicarsi per un periodo limitato dopo la fine del periodo di entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 82
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "entrata in funzione graduale dell'EES": il periodo ***di 180 giorni di calendario*** a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;	a) "entrata in funzione graduale dell'EES": il periodo a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 ***fintanto che non saranno rispettati tutti i requisiti di cui all'articolo 7 bis***;

Or. en

Emendamento 83
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sophie Wilmès, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "entrata in funzione graduale dell'EES": il periodo di 180 giorni di calendario a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;	a) "entrata in funzione graduale dell'EES": il periodo di 180 giorni di calendario a decorrere dalla data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 ***e, in ogni caso, entro 60 giorni dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione di disponibilità o, se precedente, entro 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 84
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***30°*** giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti	1. Entro il [***91°*** giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti

di capacità del sistema centrale dell'EES.	di capacità ***e altre pertinenti restrizioni*** del sistema centrale dell'EES.

Or. en

Emendamento 85
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.	1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione***, al Parlamento europeo***, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.

Or. en

Emendamento 86
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di	1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di

libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.	libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione***, al Parlamento europeo***, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri e ad Europol, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.

Or. en

Emendamento 87
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri ***e ad Europol***, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.	1. Entro il [30° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce alla Commissione, agli Stati membri e ad Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4. Il piano di introduzione comprende orientamenti sull'uso dell'EES destinati agli Stati membri, che precisano i limiti di capacità del sistema centrale dell'EES.

Or. en

Emendamento 88
Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***60°*** giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.	2. Entro il [***180°*** giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 89
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, ***elaborano*** un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.	2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, ***pubblicano*** un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES ***e lo condividono con la Commissione, il Parlamento europeo e i portatori di interessi del settore***, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 90
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4.	2. Entro il [60° giorno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, elaborano un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES, tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle fasi di cui all'articolo 4. ***eu-LISA valuta se i piani di introduzione nazionali sono coerenti con il piano di introduzione ad alto livello e conferma che non contengono carenze che potrebbero ritardare ulteriormente l'entrata in funzione dell'EES.***

Or. en

Emendamento 91
Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'elaborare i rispettivi piani di introduzione nazionali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri consultano, se del caso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di individuare i valichi di frontiera più frequentemente interessati dalla migrazione irregolare o dall'attraversamento illegale delle frontiere. Ove pertinente, Europol può altresì essere consultato per valutare il coinvolgimento delle reti della criminalità organizzata, in particolare quando si tratta di agevolare tali valichi di frontiera. Dette consultazioni mirano a garantire che l'attribuzione di priorità per il funzionamento dell'EES ai valichi di frontiera massimizzi fin da subito i

vantaggi dell'EES in termini di sicurezza.

Or. en

Emendamento 92
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, i piani di introduzione nazionali comprendono informazioni sulle soglie e ***sui*** requisiti stabiliti in tale articolo.	3. Per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 4, i piani di introduzione nazionali comprendono informazioni sulle ***modalità di raggiungimento delle*** soglie e ***di soddisfacimento dei*** requisiti stabiliti in tale articolo.

Or. en

Emendamento 93
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo all'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.	4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo all'entrata in funzione graduale dell'EES, ***fino a quando uno Stato membro non utilizzerà il sistema pienamente per tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES e simultaneamente presso tutti i valichi di frontiera di tale Stato membro***, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare relazioni mensili sull'attuazione dei loro piani di introduzione solo fino a quando il sistema non è pienamente attuato in tale Stato membro.

Emendamento 94
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo all'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.	4. A decorrere dal 30° giorno di calendario successivo all'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e ad eu-LISA relazioni mensili sull'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali, comprendenti le eventuali misure correttive necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 95
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sophie Wilmès, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.	5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio ***dell'attuazione efficace e tempestiva*** dei piani di introduzione nazionali***, nonché del piano di introduzione ad alto livello***, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6,

del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 96
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA adotta il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA monitora inoltre lo sviluppo del sistema centrale dell'EES conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1726, in particolare per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 97
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione, in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati, emana orientamenti sul trattamento dei dati personali nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema.

Or. en

Emendamento 98
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I piani di introduzione nazionali che gli Stati membri devono stabilire a norma del presente regolamento sono concisi e proporzionati e non impongono oneri amministrativi indebiti.

Or. en

Emendamento 99
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri ***utilizzano*** l'EES come stabilito nel presente articolo.	1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri ***possono utilizzare*** l'EES come stabilito nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà di applicare pienamente l'EES a tutti i valichi di frontiera fin dal primo giorno, se questo è il loro approccio preferito.

Emendamento 100
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal ***primo*** giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso ***e*** all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri registrano nell'EES almeno il ***10 %*** del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.	A decorrere dal ***trentesimo*** giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso ***o*** all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri registrano nell'EES almeno il ***2 %*** del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Or. en

Emendamento 101
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri registrano nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.	A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. ***Entro il 30º giorno di calendario dell'entrata in funzione graduale dell'EES,*** gli Stati membri registrano nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Or. en

Motivazione

Seguendo l'approccio del relatore (emendamento 20), si propone un approccio graduale per i primi 30 giorni, una proposta che può essere approvata dalla Commissione.

Emendamento 102
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i primi ***60*** giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono usare l'EES senza funzionalità biometriche e le autorità nazionali possono creare o aggiornare fascicoli individuali senza dati biometrici.	Per i primi ***180*** giorni di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono usare l'EES senza funzionalità biometriche e le autorità nazionali possono creare o aggiornare fascicoli individuali senza dati biometrici.

Or. en

Emendamento 103
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il ***90°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per ***metà*** dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il ***50 %*** del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES ***contengono*** dati biometrici.	3. Entro il ***180°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per ***il 10 %*** dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il ***10 %*** del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES ***possono contenere*** dati biometrici.

Or. en

Emendamento 104
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici.	3. Entro il 90° giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche almeno per metà dei loro valichi di frontiera. Gli Stati membri registrano almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES ***con funzionalità biometriche,*** contengono dati biometrici.

Or. en

Emendamento 105
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il ***150°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso ***tutti i*** loro valichi di frontiera e ***continuano a registrare*** nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.	4. Entro il ***300°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso ***la metà dei*** loro valichi di frontiera e ***registrano*** nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera in ciascuno di essi.

Or. en

Emendamento 106
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro il ***170°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e registrano nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.	5. Entro il ***320°*** giorno di calendario dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri usano l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i loro valichi di frontiera e registrano nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 107
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La registrazione dei dati biometrici nell'EES non costituisce una condizione d'ingresso per i cittadini di paesi terzi soggetti alla registrazione nel sistema durante l'entrata in funzione graduale.

Or. en

Emendamento 108
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è	6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è

operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. ***Se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici. Se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche,*** i respingimenti sono registrati senza dati biometrici.

operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. I respingimenti sono registrati senza dati biometrici.

Or. en

Emendamento 109
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. Se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici. Se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati senza dati biometrici.	6. I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. Se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici. Se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati senza dati biometrici***, a meno che tali dati non possano essere estratti dal VIS.***

Or. en

Emendamento 110
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come	***soppresso***

previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 111
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***A decorrere dal*** primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.	7. ***Durante il*** primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 112
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre alle norme di cui all'articolo 4, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES si applicano le norme di cui al presente articolo.	1. Oltre alle norme di cui all'articolo 4, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES si applicano le norme di cui al presente articolo ***a tutti gli Stati membri***.

Or. en

Motivazione

Sebbene la deroga di cui all'articolo 4 possa essere facoltativa per gli Stati membri, questi ultimi devono rispettare le norme di cui all'articolo 5 per quanto riguarda l'apposizione del timbro sui documenti di viaggio.

Emendamento 113

Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati nell'EES, le autorità nazionali competenti ai fini di cui agli articoli da 23 a 35 del regolamento (UE) 2017/2226 considerano prevalenti i timbri rispetto ai dati dell'EES, anche in casi di discrepanze o nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento. ***In mancanza del timbro prevalgono i dati registrati nell'EES.***	3. Per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati nell'EES, le autorità nazionali competenti ai fini di cui agli articoli da 23 a 35 del regolamento (UE) 2017/2226 considerano prevalenti i timbri rispetto ai dati dell'EES, anche in casi di discrepanze o nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 114
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri, ***e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino,*** le autorità nazionali possono presumere che quest'ultimo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.	In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri, le autorità nazionali possono presumere che quest'ultimo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 115
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri, e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino, le autorità nazionali ***possono*** presumere che quest'ultimo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.	In mancanza del timbro sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri, e in mancanza di un fascicolo individuale nell'EES relativo a tale cittadino, le autorità nazionali ***devono*** presumere che quest'ultimo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno negli Stati membri.

Or. fi

Emendamento 116
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali ed Europol non tengono conto di quanto segue:	***soppresso***
a) dei risultati ottenuti dal calcolatore automatico che fornisce informazioni sulla durata massima del soggiorno autorizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226;	
b) dell'elenco dei soggiornanti fuoritermine generato automaticamente e delle sue conseguenze, in particolare quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e h), all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 1, lettere i) e k), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento.	

Or. en

Emendamento 117

Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9
—
—

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sistema di ingressi/uscite è in fase di introduzione graduale. Durante questo periodo di introduzione [dal...] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, non siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di tutti gli Stati membri. ***Se è necessario raccogliere obbligatoriamente queste informazioni e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso***. Durante questo periodo di introduzione graduale i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non potrà verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera.	Il sistema di ingressi/uscite è in fase di introduzione graduale. Durante questo periodo di introduzione [dal...] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, non siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di tutti gli Stati membri. ***Ai valichi di frontiera dove è operativo il sistema di ingressi/uscite con funzionalità biometriche, Lei è obbligato a fornire dati biometrici. La mancata registrazione dei dati biometrici durante il periodo di entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite non comporta automaticamente un respingimento***. Durante questo periodo di introduzione graduale i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non potrà verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 118
Francisco Assis
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9
–
–

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sistema di ingressi/uscite è in fase di	Il sistema di ingressi/uscite è in fase di

introduzione graduale. Durante questo periodo di introduzione [dal...] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, ***non*** siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di ***tutti gli*** Stati membri. Se ***è necessario raccogliere obbligatoriamente*** queste informazioni e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso. Durante questo periodo di introduzione graduale i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non ***potrà*** verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera.	introduzione graduale. Durante questo periodo di introduzione [dal...] è possibile che i Suoi dati personali, compresi i dati biometrici, siano raccolti ai fini del sistema di ingressi/uscite alle frontiere esterne di ***alcuni Stati membri, mentre potrebbero non essere raccolti alle frontiere esterne di altri*** Stati membri. Se ***uno Stato membro Le chiede il consenso per la raccolta di*** queste informazioni e Lei sceglie di non fornirle, Le sarà rifiutato l'ingresso. Durante questo periodo di introduzione graduale i Suoi dati non saranno automaticamente aggiunti a un elenco di ***potenziali*** soggiornanti fuoritermine. Inoltre, Lei non ***sarà in grado di*** verificare per quanto tempo è ancora autorizzato a soggiornare utilizzando il sito web o le attrezzature disponibili ai valichi di frontiera. ***Eventuali domande relative alla durata del soggiorno autorizzato possono essere rivolte alle autorità nazionali competenti alle frontiere esterne.***

Or. en

Motivazione

(Questo emendamento si applica solo ai dati aggiuntivi proposti di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del presente regolamento.)

Emendamento 119
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La campagna d'informazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 che accompagna l'entrata in funzione dell'EES rispecchia le condizioni specifiche vigenti ai valichi di frontiera, garantendo che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone interessate e	11. La campagna d'informazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/2226 che accompagna l'entrata in funzione dell'EES rispecchia le condizioni specifiche vigenti ai valichi di frontiera, garantendo che le informazioni pertinenti siano comunicate alle persone interessate e

tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione coadiuva gli Stati membri nella preparazione dei materiali adattati della campagna d'informazione.

tenendo conto delle fasi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione***, in collaborazione con le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati,*** coadiuva gli Stati membri nella preparazione dei materiali adattati della campagna d'informazione.

Or. en

Emendamento 120
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. È sospesa l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 ***e*** 2, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20 ***e*** dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2226.	12. È sospesa l'applicazione dell'articolo ***11, dell'articolo*** 12, paragrafi 1***,*** 2 ***e 3***, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20***,*** dell'articolo 21 ***e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera e)*** del regolamento (UE) 2017/2226***, fino al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES***.

Or. en

Emendamento 121
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE
Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. In deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399, il periodo transitorio e le misure transitorie di cui a tali articoli si applicano a decorrere ***dal primo giorno successivo al***	13. In deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2016/399, il periodo transitorio e le misure transitorie di cui a tali articoli si applicano a ***90 giorni dall'***entrata in funzione graduale dell'EES.

completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

Or. en

Motivazione

Il regolamento EES impone che le persone che entrano nello spazio Schengen prima che l'EES diventi operativo debbano disporre di un fascicolo creato al momento dell'ingresso. Per semplificare le procedure di uscita, proponiamo di estendere di 90 giorni l'obbligo di creazione di questo fascicolo al momento dell'uscita dallo spazio Schengen.

Emendamento 122
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 14 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al secondo comma, ***ai valichi di frontiera in cui l'*** EES ***è operativo senza funzionalità biometriche***, non si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto i), né le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici, unicamente ai fini dell'EES, di cui all'articolo 6, lettera f), punto ii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e g), del regolamento (UE) 2016/399.	In deroga al secondo comma, ***durante il periodo di entrata in funzione graduale dell'***EES, non si applicano l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto i), né le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici, unicamente ai fini dell'EES, di cui all'articolo 6, lettera f), punto ii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e g), del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 123
Malik Azmani, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	14 bis. Per garantire che i cittadini di paesi terzi comprendano chiaramente dove possono registrarsi ai valichi di frontiera, è importante creare punti di

	identificazione comuni e utilizzare una comunicazione coerente in tutti gli Stati membri. Questo aiuta a evitare confusione e un'inutile congestione durante la registrazione.

Or. en

Emendamento 124
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando accedono alle cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema nello svolgimento dei loro compiti:	1. Quando accedono alle cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema***, le autorità nazionali,*** nello svolgimento dei loro compiti ***tengono conto del fatto che i dati potrebbero essere incompleti. A tale riguardo***:

Or. en

Emendamento 125
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità nazionali ed Europol tengono conto del fatto che, a causa del funzionamento variabile dell'EES nei singoli Stati membri durante l'entrata in funzione graduale del sistema, i dati potrebbero essere incompleti;	a) le autorità nazionali ed Europol tengono conto del fatto che, a causa del funzionamento variabile dell'EES nei singoli Stati membri durante l'entrata in funzione graduale del sistema, i dati potrebbero essere incompleti ***o inesatti***;

Or. en

Emendamento 126
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità nazionali ***ed Europol tengono conto del fatto che, a causa del funzionamento variabile dell'***EES ***nei singoli Stati membri durante l'entrata in funzione graduale del sistema, i dati potrebbero essere incompleti***;	a) le autorità nazionali ***non dovrebbero prendere decisioni che incidono negativamente sulle persone basandosi esclusivamente sui dati registrati nell'***EES ***o sull'assenza della registrazione di un ingresso o di un'uscita***;

Or. en

Emendamento 127
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le autorità nazionali***, nel*** comunicare i dati conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2017/2226***, tengono conto del fatto che potrebbero essere incompleti***;	b) le autorità nazionali ***evitano di*** comunicare i dati conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2017/2226;

Or. en

Emendamento 128
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le autorità nazionali, nel comunicare i dati conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE)	b) le autorità nazionali, nel comunicare i dati conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE)

2017/2226, tengono conto del fatto che potrebbero essere incompleti;	2017/2226, tengono conto del fatto che potrebbero essere incompleti ***o inesatti***;

Or. en

Emendamento 129
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'unità centrale ETIAS ***tiene conto del fatto che le cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema potrebbero includere serie incomplete di*** dati ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.	c) l'unità centrale ETIAS ***si astiene dall'utilizzare i*** dati ***dell'EES*** ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 130
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'unità centrale ETIAS tiene conto del fatto che le cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema potrebbero includere serie incomplete di dati ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.	c) l'unità centrale ETIAS tiene conto del fatto che le cartelle di ingresso/uscita registrate nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema potrebbero includere serie incomplete ***o inesatte*** di dati ai fini della verifica di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

Or. en

Emendamento 131
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le decisioni che potrebbero incidere negativamente sulle persone non possono pertanto essere adottate unicamente sulla base dell'assenza di una registrazione di un presunto ingresso o di una presunta uscita nell'EES.

Or. en

Emendamento 132
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando accedono ai dati per elaborare relazioni e statistiche conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità competenti, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione tengono conto del fatto che i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema possono essere incompleti.	2. Quando accedono ai dati per elaborare relazioni e statistiche conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità competenti, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione tengono conto del fatto che i dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema possono essere incompleti ***o inesatti***.

Or. en

Emendamento 133
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 52 del regolamento (UE) 2017/2226 in relazione all'integrazione dei dati personali registrati nell'EES, gli Stati membri integrano i dati pertinenti solo nella misura del possibile, tenendo conto della limitata disponibilità delle serie di dati raccolti durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Se del caso, la decisione amministrativa di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento che consentono la registrazione di fascicoli incompleti.	4. Nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 52 del regolamento (UE) 2017/2226 in relazione all'integrazione dei dati personali registrati nell'EES, gli Stati membri integrano i dati pertinenti solo nella misura del possibile, tenendo conto della limitata disponibilità delle serie di dati raccolti durante l'entrata in funzione graduale dell'EES. Se del caso, la decisione amministrativa di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento che consentono la registrazione di fascicoli incompleti. ***L'eventuale incompletezza dei dati registrati nell'EES dovuta all'entrata in funzione graduale non costituisce in alcun caso un motivo di deroga alle norme di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) 2017/2226.***

Or. en

Emendamento 134
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In deroga all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il personale debitamente autorizzato di Europol non ha accesso ai dati registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema per le finalità ivi stabilite.

Or. en

Emendamento 135
Özlem Demirel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'EES a determinati valichi di frontiera in ***circostanze eccezionali*** di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o di eventi che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera.	Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'EES a determinati valichi di frontiera in ***caso*** di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione, o di eventi che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera.

Or. en

Emendamento 136
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'EES a determinati valichi di frontiera in circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione***, o di eventi che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera***.	Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento dell'EES a determinati valichi di frontiera in circostanze eccezionali di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione.

Or. fi

Emendamento 137
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In entrambi i casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale e la sua durata prevista, e provvedono affinché gli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e i vettori siano debitamente informati di tale sospensione. Una volta cessate le circostanze ***eccezionali*** che hanno portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ad eu-LISA.	In entrambi i casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale e la sua durata prevista, e provvedono affinché gli operatori delle infrastrutture che ospitano valichi di frontiera e i vettori siano debitamente informati di tale sospensione. Una volta cessate le circostanze che hanno portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ad eu-LISA.

Or. en

Emendamento 138
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per un periodo di 60 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente il funzionamento dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un periodo massimo di sei ore e solo in circostanze eccezionali ***che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera***. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda i dati biometrici. In simili casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, il motivo della sospensione e la sua durata	2. Per un periodo di 60 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente il funzionamento dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un periodo massimo di sei ore e solo in circostanze eccezionali. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda i dati biometrici. In simili casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, il motivo della sospensione e la sua durata prevista alla Commissione e a eu-LISA.

prevista alla Commissione e a eu-LISA.

Or. fi

Emendamento 139
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per un periodo di 60 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente il funzionamento dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un periodo massimo di ***sei*** ore e solo in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda i dati biometrici. In simili casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, il motivo della sospensione e la sua durata prevista alla Commissione e a eu-LISA.	2. Per un periodo di 60 giorni di calendario dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente il funzionamento dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un periodo massimo di ***quattro*** ore ***in un giorno*** e solo in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda i dati biometrici. In simili casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione, il motivo della sospensione e la sua durata prevista alla Commissione e a eu-LISA.

Or. en

Emendamento 140
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Durante i periodi di sospensione di

	cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) punto i), non si applicano le disposizioni sulla verifica dei cittadini di paesi terzi sulla base di dati biometrici, unicamente ai fini dell'EES, di cui all'articolo 6, lettera f), punto ii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e g), del regolamento (UE) 2016/399. La decisione di respingimento a norma del regolamento (UE) 2016/399 non è adottata unicamente sulla base del fatto che la registrazione dei dati biometrici nell'EES è stata sospesa dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 141
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è automaticamente prorogato di ***60*** giorni di calendario.	3. Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è automaticamente prorogato di ***90*** giorni di calendario.

Or. fr

Motivazione

Tale proroga garantirebbe un'introduzione più efficiente e agevole dell'EES, permettendo di attenuare gli effetti dell'attuazione sui ritardi alle frontiere e sui tempi di attesa dei viaggiatori nel periodo di transizione, e in particolare nei periodi di punta, soprattutto in estate.

Emendamento 142
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis.
	Completamento dell'entrata in funzione graduale
	1. Il periodo di entrata in funzione graduale dell'EES non è completato fino a quando non sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
	a) gli Stati membri hanno reso operativo l'EES conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, per almeno 90 giorni consecutivi;
	b) nessuno Stato membro ha fatto uso della sospensione dell'EES conformemente all'articolo 7 per almeno 150 giorni consecutivi;
	c) non si è verificato alcun guasto del sistema centrale dell'EES per almeno 90 giorni consecutivi.
	2. Una volta accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa gli Stati membri, eu-LISA ed Europol del completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES.

Or. en

Emendamento 143
Jan-Christoph Oetjen, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE)	Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2017/2226.	2017/2226, ***al più tardi 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o 60 giorni dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione di disponibilità***.

Or. en

Emendamento 144
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento cessa di applicarsi ***180*** giorni di calendario dopo ***la data di entrata in funzione dell'EES decisa dalla*** Commissione conformemente all'articolo ***66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226***. Tuttavia:	Il presente regolamento cessa di applicarsi ***30*** giorni di calendario dopo ***che la*** Commissione ***ha informato gli Stati membri, eu-LISA ed Europol,*** conformemente all'articolo ***7 bis, paragrafo 2***. Tuttavia:

Or. en

Emendamento 145
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'articolo 5, paragrafo 13, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***66,*** paragrafo ***1, del regolamento (UE) 2017/2226***;	a) l'articolo 5, paragrafo 13, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***7 bis,*** paragrafo ***2***;

Or. en

Emendamento 146

Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***66,*** paragrafo ***1, del regolamento (UE) 2017/2226***;	b) l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***7 bis,*** paragrafo ***2***;

Or. en

Emendamento 147
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 ***e 5***, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;	b) l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4***, 5 e 5 bis***, cessa di applicarsi cinque anni e 180 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

Or. en

Emendamento 148
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, cessa di applicarsi 360 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo	c) l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, cessa di applicarsi 360 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo *7*

66, paragrafo ***1, del regolamento (UE) 2017/2226***;	***bis,*** paragrafo ***2***;

Or. en

Emendamento 149
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, cessa di applicarsi 300 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;	d) l'articolo 7, paragrafi 2***, 2 bis*** e 3, cessa di applicarsi 300 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

Or. en

Emendamento 150
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, cessa di applicarsi 300 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***66,*** paragrafo ***1, del regolamento (UE) 2017/2226***;	d) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, cessa di applicarsi 300 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***7 bis,*** paragrafo ***2***;

Or. en

Emendamento 151
Özlem Demirel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'articolo 7, paragrafo 4, cessa di applicarsi 210 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***66,*** paragrafo ***1, del regolamento (UE) 2017/2226***.	e) l'articolo 7, paragrafo 4, cessa di applicarsi 210 giorni di calendario dopo la data decisa dalla Commissione conformemente all'articolo ***7 bis,*** paragrafo ***2***.

Or. en